

- la dichiarazione del legale rappresentante di non avere fatto ricorso a questa procedura preliminare con esito infruttuoso nei due anni anteriori al deposito dell'odierno ricorso;

- i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali;

- l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;

- la visura camerale aggiornata della società;

- il verbale della delibera del consiglio di amministrazione del 11.3.2014, verbale Notario ██████████ di Vicenza(VI), n. rep. 2.525 e n. facc. 831, iscritta nel Registro delle Imprese di determinazione di fare ricorso alla procedura di concordato preventivo o ad un accordo di ristrutturazione;

- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

- visto l'art. 161 L.F.;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 L.F., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;

- rilevato che il ricorrente ha chiesto un termine per il deposito della domanda definitiva di concordato, che può

essere fissato in giorni 120, come chiesto avendo motivato la richiesta di concessione del termine massimo di legge;

ritenuto che, comunque, il ricorrente debba dare prova, alla scadenza del termine concesso (e prima di chiedere un'eventuale proroga), della capienza (anche dilazionata), dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate (cfr. art. 182ter l.f.), stante il disposto dell'art. 7, co. 1, L. 27 gennaio 2014 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2014 n. 179 conv. in L. 17 dicembre 2014 n. 221, secondo il quale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non-imprenditore, "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.", cosicché tale norma, prevista per il concordato "minore", può essere intesa come di interpretazione autentica delle norme (art. 182ter, co. 1, l.f.) sul concordato "maggiore" (nel senso voluto da Cass. 16 maggio 2012 n. 7667; Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Corte di Giustizia 29 marzo 2014, nella causa C-500/10, Belvedere Costruzioni srl);

- ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione

contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2014, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi 6ss, L.F.;

dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della società [REDACTED] s.p.a., con sede in Isola Vicentina(VI), via Scovizze n. 1 C.F.: 00331830240;

delega alla procedura il Giudice dott. P. Cazzola;

assegna il termine di gg. 120 decorrenti dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito della domanda nel registro imprese (fino al 22.7.2014) per il deposito della domanda di concordato preventivo con la documentazione del caso;

dispone i seguenti obblighi informativi (anche relativi alla gestione finanziaria) a carico del ricorrente, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, co. 2 e 3, l.f., e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione;

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e

l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;

- report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;
- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg.;

dispone che il ricorrente, dia prova, alla scadenza del termine concesso della capienza (anche dilazionata), dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute operate e non versate;

nomina un Commissario Giudiziale nella persona del dr.

[redacted] con Stefano in Vicaria

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi indicati;

dispone che la ricorrente:

- entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di euro 10.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario Giudiziale per la fase relativa al solo pre-concordato e per sostenere

le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca

BANCA [REDACTED], Com. P.le. [REDACTED]

- ogni trenta giorni depositi in cancelleria, separatamente dagli eventuali allegati, una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una COPIA direttamente al Commissario Giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il Commissario Giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità - tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

dispone che ogni informativa o istanza della ricorrente venga presentata in Cancelleria già corredata del parere del Commissario;

dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.Rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli pre-fallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra, nonché nei casi in cui il Commissario Giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito;

ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

Varese, 17 aprile 2014.

IL CANCELLIERE
TRIBUNALE DI VARESE
Antonio Carrà
22 APR 2014
IL CANCELLIERE
Antonio Carrà

Il Presidente

Dr. G. Limitone

G. Limitone